



# CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

P.I. 01029041009  
C.F. 02078610587

Tel. 06 9580099

Fax 06 9581363

Ordinanza n. 57  
Del 27 GIU 2014

## DISPOSIZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SU PUBBLICHE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO E TUTELA DEL DECORO URBANO

### IL SINDACO

ACCERTATO che molti edifici situati del Centro Storico prospicienti le strade pubbliche sono tenuti in condizioni di scarsa manutenzione e di decoro urbano negli elementi costitutivi, in particolare :

- tetti , grondaie e discendenti, per la presenza di tegole sconnesse, erbacce e fogliame e mancanza di raccordi fra canali di gronda e discendenti o discendenti non raccordati direttamente alle fognature comunali delle acque chiare, con conseguente gocciolamento di acqua sul suolo pubblico in occasione di piogge;
- infissi esterni, cornicioni ed intonaci , per la presenza di elementi in fase di distacco , stoppie, erbacce ed infiorescenze nei prospetti e scritte che recano pregiudizio al decoro urbano ed all'incolumita' pubblica;
- aree private di pertinenza , tenute in condizioni di scarsa pulizia per la presenza di erbacce e cumuli di detriti vari;

CONSIDERATO che il persistere delle situazioni sopraesposte oltre a costituire pregiudizio al decoro urbano, puo' divenire causa di pregiudizio alle strutture, specie per quelle in muratura, con pericolo per l'incolumita' di persone e cose;

RITENUTO opportuno ordinare ai proprietari degli edifici ricadenti nel Centro Storico di effettuare le ordinarie operazioni di manutenzione sulle parti costituenti gli edifici come tetti, grondaie, discendenti, infissi, cornicioni , intonaci ed aree pertinenziali, prospicienti le strade pubbliche ;

VISTI il Capo IV° "Decoro dei Centri abitati" art. 34 ed il Capo VI° "Norme di sicurezza negli abitati" art. 74 ,del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Capo VII° "Aspetto esterno degli edifici e degli spazi,elementi di decoro urbano" artt. 62 e 72 .del Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 276/2000 – Testo Unico Enti Locali e successive modifiche;

### **ORDINA**

ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su fabbricati situati nel Centro Storico prospicienti le pubbliche vie e piazze di provvedere a proprie cure e spese con regolarità, ogni volta sia necessario, alla manutenzione :

- dei tetti, grondaie, discendenti e raccordi degli stessi nei tratti mancanti , con immissione acque meteoriche alle pubbliche fognature ;
- degli infissi , dei cornicioni ed intonaci con eliminazione degli elementi in precaria stabilita' o in fase di distacco e delle infiorescenze, erbacce ecc.. e delle scritte sui muri;
- delle aree private di pertinenza, liberandole dalla vegetazione spontanea e dai cumuli di detriti.

### **DISPONE**

Che in caso di mancato adempimento a quanto sopra ordinato , si provvederà con intervento sostitutivo del Comune, anche a mezzo di ditte esterne, con imputazione della spesa sostenuta a carico dei trasgressori e/o inadempienti, oltre che all'applicazione delle sanzioni di cui alle successive avvertenze;

### **DA MANDATO**

Al Comando di Polizia Locale, agli Agenti della Forza Pubblica ed al Settore lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico Comunale per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto in essa disposto;

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza e' disciplinata dall'art. 3 del Regolamento relativo alle violazioni ai regolamenti ed ordinanze , che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 .

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio , sul sito web del Comune di Cave ed affissione di pubblici manifesti su tutto il territorio comunale.

Il Comando di Polizia Locale e' incaricato dell'osservanza e controllo delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento e' il Dott. Elio Zimpi.  
*Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge n. 241/90 , e ss.mm.ii. contro la presente Ordinanza e' ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio*

Dalla Residenza Municipale li



Il Sindaco  
Angelo Lupi